



PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI



REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE DEI MONTI SIMBRUINI

Norme Tecniche di Attuazione

Maggio 2015



SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali	1
CAPO I - Elaborati del piano del parco e ambito di riferimento	1
Art. 1: Finalità e contenuto del Piano	1
Art. 2: Natura ed effetti del Piano del Parco	1
Art. 3: Risoluzione di eventuali antinomie	2
Art. 4: Perimetrazione definitiva.....	2
Art. 5: Ambito di applicazione del Piano.....	3
Art. 6: Elaborati del Piano del Parco	3
Capo II :Procedure di controllo e verifica	4
Art. 7: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)	4
Art. 8: Valutazione di Incidenza (V.I.)	4
Art. 9: Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.)	5
Art. 10: Nulla osta e verifica di ammissibilità	5
Art. 11: Misure antincendio.....	7
TITOLO II: Norme generali, ambiente e paesaggio	8
CAPO I – Le risorse idriche e idrogeologiche	8
Art. 12: Tutela e disciplina delle acque.....	8
Art. 13: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche, laghi e invasi	8
Art. 14: Tutela del reticolo idrografico minore.....	10
Art. 15: Canalizzazioni superficiali di drenaggio.....	10
Art. 16: Tutela e valorizzazione delle sorgenti.....	10
Art. 17: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile	11
Art. 18: Tutela e valorizzazione dei fontanili	11
CAPO II – Tutela e valorizzazione della forma del suolo.....	12
Art. 19: Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche	12
TITOLO III: Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale, e della fauna. 13	
Art. 20: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli	13
Art. 21: Habitat della Direttiva comunitaria.....	15
Art. 22: Fauna della Direttiva comunitaria.....	15
Art. 23: Fauna selvatica	16
Art. 24: Attività di prelievo faunistico	17
TITOLO IV: Norme generali, tutela dell’ambiente e dei paesaggi antropici..... 18	
CAPO I – Modalità di intervento.....	18
Art. 25: Paesaggi rurali e paesaggi periurbani	18
Art. 26: Vegetazione ornamentale.....	19
Art. 27: Patrimonio edilizio esistente e costruendo.....	20
Art. 28: Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione.....	23
Art. 29: Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).....	24

CAPO II – Reti ecologiche e trame insediative	25
Art. 30: Corridoi ecologici.....	25
Art. 31: Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi.....	25
Art. 32: Viabilità'	25
Art. 33: Recinzioni.....	26
CAPO III – Insediamento storico.....	28
Art. 34: Aree archeologiche.....	28
Art. 35: Complessi architettonici storico – monumentali.....	29
Art. 36: Manufatti estetico - tradizionali	30
Art. 37: Paesaggi agrari e storici	30
Art. 38: Manufatti minori e accessori.....	30
Art. 39: Disciplina degli usi civici e delle terre collettive	31
CAPO IV – Disciplina del paesaggio.....	32
Art. 40: Tutela delle visuali	32
Art. 41: Attività estrattive, discariche, centri di raccolta, centri di produzioni e biomasse	32
Art. 42: Reti aeree.....	32
Art. 43: Impianti per la produzione di energia solare.....	32
TITOLO V: Norme particolari	34
CAPO I – Articolazione in zone.....	34
Art. 44: Zonizzazione.....	34
Art. 45: ZONE "A", Riserva integrale	34
Art. 46: Sottozona A1 Riserva Integrale Assoluta.....	36
Art. 47: Sottozona A2 Riserva orientata	37
Art. 48: Sottozona A3 Riserva orientata di tutela dei corsi d'acqua principali	38
Art. 49: ZONE "B1", Riserva generale	38
Art. 50: Sottozona B2: Piani montani con preferenza di habitat prioritari	40
Art. 51: ZONA "C", Protezione	40
Art. 52: C1: Zona delle pendici e dei pianori di transizione	42
Art. 53: C2 Piani montani e pendici con prevalenza di aree boscate	43
Art. 54: C3 Zona dei pianori montani con vegetazione rada e delle pendici nude	43
Art. 55: C4: Zona degli altipiani e dei pascoli d'altura	43
Art. 56: ZONE "D", Promozione economica e sociale.....	44
Art. 57: Sottozone "D1" Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate.....	45
Art. 58: Sottozone "D2" Nuclei rurali e insediamenti rurali diffusi.....	45
Art. 59: Sottozone D3 Zone dei complessi monumentali religiosi.....	47
Art. 60: Sottozone D4 Zona del paesaggio storico culturale.....	47
Art. 61: Sottozona D5 Zone agricole.....	48
Art. 62: Sottozona "D6" Servizi di interesse collettivo pubblici o privati e attività produttive	49
Art. 63: Sottozona "D7" Zone dei nuclei turistici residenziali esistenti.....	50

Art. 64: Sottozona “D8” Zone delle attrezzature sport invernali.....	50
TITOLO VI: Fruizione e progetti.....	51
Art. 65: Infrastrutture e servizi del Parco.....	51
Art. 66: Porte del parco.....	51
Art. 67: Musei - centri visita.....	51
Art. 68: Aree didattiche e aree attrezzate.....	51
Art. 69: Campeggi e aree di sosta temporanea.....	52
Art. 70: Parcheggi.....	52
Art. 71: Sentieri natura e sentieri escursionistici.....	53
Art. 72: Superamento delle barriere architettoniche.....	53
Art. 73: Progetti.....	53
TITOLO VII: Quadro di riferimento giuridico istituzionale.....	55
Art. 74: Convenzioni internazionali di riferimento.....	55
Art. 75: Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000.....	55
Art. 76: Normativa Nazionale.....	55
Art. 77: Normativa Regionale.....	56
Art. 78: Ulteriori disposizioni.....	56
Art. 79: Rapporti con il Piano di Bacino.....	57
Art. 80: Rapporti con la Pianificazione Paesistica.....	58
Art. 81: Regolamento di attuazione e Piano del Parco.....	58
Art. 82: Programma Pluriennale di promozione Economica e Sociale.....	58
Art. 83: Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali.....	59
Art. 84: Procedure di approvazione del Piano del Parco.....	59
Art. 85: Poteri di deroga.....	59

TITOLO I: Disposizioni generali

CAPO I - Elaborati del piano del parco e ambito di riferimento

Art. 1: Finalità e contenuto del Piano

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco Naturale dei Monti Simbruini, di seguito denominato "Parco", e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in esso contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.

In particolare il Piano:

- stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
- prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
- definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
- individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
- prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
- individua e disciplina l'uso delle attrezzature ed i servizi per la fruizione del Parco;
- individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta, la migliore tutela dei beni contenuti ed il rapporto con le aree adiacenti e le altre aree protette vicine.

2. La disciplina del territorio del Parco è regolata dal complesso di norme così articolate:

Titolo I:	Disposizione generali
Titolo II:	Norme generali, tutela del paesaggio geomorfologico
Titolo III:	Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale
Titolo IV:	Norme generali, tutela del paesaggio antropico
Titolo V:	Norme Particolari
Titolo VI:	Fruizione e Progetti
Titolo VII:	Quadro di riferimento giuridico istituzionale

3. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari. La salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si esplica attraverso la tutela della forma e dei caratteri dei suoli, dei caratteri peculiari della montagna appenninica, del paesaggio forestale e vegetale e degli habitat, del paesaggio antropico, comprensivo degli aspetti agrari, storico - culturali e percettivi, ed attraverso il controllo delle attività agrosilvopastorali e di quelle insediative ed urbanistiche.
4. In caso di aree interessate dalla sovrapposizione di più articoli o discipline, si applica il complesso delle medesime se tra loro compatibili; in caso di contrasto, prevale la disciplina più restrittiva.

Art. 2: Natura ed effetti del Piano del Parco

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali.

Il Piano del Parco ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi della Legge Urbanistica 1150/1942, e sostituisce ad ogni livello i Piani Urbanistici ed ogni altro

strumento di pianificazione attuativo, ai sensi della L.N. 6/12/1991, n. 394/1991, nonché della L.R. 29/1997 e successive modificazioni.

Il Piano del Parco è pertanto sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, che dovranno essere adeguati alle direttive in esso contenute.

Ha inoltre valore prescrittivo, previa la verifica della compatibilità, nei confronti dei Piani Provinciali di cui alla L.R. 17/1986.

In forza di quanto stabilito dall'art. 37 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, comma 6 e 7, nonché dal Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, art. 145, il Piano del Parco è invece sottoposto ai regimi di tutela previsti dallo stesso PTPR.

Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997.

Art. 3: Risoluzione di eventuali antinomie

1. La cartografia del Piano in scala 1:15.000, 1:25.000 o 1:50.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione dei Progetti di Territorio.

Nel caso di non perfetta rispondenza cartografica dei perimetri della varie zone o sottozone alla reale situazione di fatto, così come individuabile da elementi o riferimenti certi, i terreni potranno, ai fini dell'utilizzo del territorio e dell'applicazione della relativa normativa d'uso, essere riclassificati nella zona di effettiva appartenenza senza che ciò comporti necessità di variante al presente Piano, previa dimostrazione catastale e fotografica dell'effettivo stato dei suoli, e sempre che la mancata rispondenza non sia frutto di trasformazioni effettuate successivamente all'adozione del presente Piano.

A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini del Piano, dei limiti delle zone e dei confini degli interventi è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli invece evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi. In caso di contrasto fra Norme Tecniche ed elaborati grafici, prevalgono le prime.

Art. 4: Perimetrazione definitiva

1. La perimetrazione definitiva del Parco è riportata nelle cartografie allegate al Piano del Parco, ed in particolare alla Tav. 15 "Carta della Zonizzazione". Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

Art. 5: Ambito di applicazione del Piano

1. Il Piano del Parco ha effetto all'interno della perimetrazione definitiva del Parco stesso, così come definita nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione", su base CTR.

Art. 6: Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione di Piano

Norme Tecniche di Attuazione

Cartografie descrittive

- Tav. 1 Carta di inquadramento territoriale
- Tav. 2 Carta dell'uso del suolo
- Tav. 3 Carta geologica, geomorfologica, idrologica
- Tav. 4 Carta della vegetazione
- Tav. 5 Carta degli habitat di interesse comunitario
- Tav. 6a Carta di idoneità e delle presenze faunistiche - Uccelli
- Tav. 6b Carta di idoneità e delle presenze faunistiche - Anfibi, Rettili, Mammiferi
- Tav. 7 Carta del patrimonio culturale
- Tav. 8 Carta della zonizzazione vigente
- Tav. 9 Carta degli strumenti urbanistici
- Tav. 10a Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed ambiti di paesaggio
- Tav. 10b Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Beni paesaggistici.
- Tav. 10c Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale e della Zonizzazione - Sistemi ed ambiti di paesaggio
- Tav. 10d Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale e della Zonizzazione - Beni paesaggistici.
- Tav. 10e Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- Tav. 10f Carta delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
- Tav. 11 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi
- Tav. 12 Carta delle unità di paesaggio
- Tav. 13 Carta delle idoneità agricole del territorio
- Tav. 14 Carta dei progetti e delle proposte di fruizione

Cartografie prescrittive

- Tavv. 15a,b,c,d Carta della zonizzazione
- Tav. 16 Proposte di modifica al PTPR (art. 64 - Norme PTPR)

Allegati

- Allegato 1 Schede descrittive delle azioni di piano
- Allegato 2 Repertorio delle unità di paesaggio
- Allegato 3 Check-list della fauna vertebrata del PNRMS e schede descrittive delle specie
- Allegato 4 Sintesi ed esiti delle attività di concertazione

Capo II :Procedure di controllo e verifica

Art. 7: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/1998, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di V.I.A.
2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 sono sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Con la D.G.R. 1221/2004 sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza, quando ricompresa.
La normativa regionale di settore, inerente le opere e gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è disciplinata dalla D.G.R. 2546/2000.

Art. 8: Valutazione di Incidenza (V.I.)

1. I piani o progetti, previsti nel territorio del Parco, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.
Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella D.G.R. 534/2006.
La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):
 - dimensioni, entità, superficie occupata;
 - settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
 - cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
 - fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
 - emissioni e rifiuti;
 - esigenze di trasporto;
 - durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
 - periodo di attuazione del piano e/o progetto;
 - caratteristiche salienti del sito;
 - impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
 - altro.
2. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986 e del D.P.R. 12/4/1996, che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
Ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

3. Qualora il l'autorizzazione riguardi opere o manufatti per i quali è già stato rilasciato un parere di Valutazione di Incidenza relativo a Piani o progetti generali che prevedessero anche le opere in oggetto, ed alle stesse non sia prevista alcuna variazione, il Nulla Osta non è dovuto e potrà essere inviata semplice comunicazione richiamante il parere già ottenuto.

Art. 9: Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.)

1. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998, lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per le opere e le attività per le quali tale studio è previsto esplicitamente nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per le seguenti opere ed attività che risultano consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A.:
 - nuova costruzione;
 - demolizione e ricostruzione;
 - interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - ampliamento di reti stradali;
 - nuovi impianti di illuminazione pubblica;
 - sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;
 - depuratori e collettori fognari;
 - impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
 - adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.
2. A tale scopo il S.I.P. deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate all'entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
 - descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
 - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi. Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento di Attuazione.

Art. 10: Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.
2. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

3. Qualora l'autorizzazione riguardi opere per le quali le leggi vigenti non prevedono la necessità di autorizzazione o permesso a costruire, il nulla osta non è dovuto, e dovrà essere inviata semplice comunicazione. Il presente comma si applica all'interno delle Zone D1 e D2 del presente Piano del Parco, alle opere di cui al comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico, denominato Attività edilizia libera, ovvero ai seguenti interventi.
- *gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;*
 - *gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;*
 - *le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;*
 - *i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;*
 - *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.*

Le suddette lavorazioni devono comunque essere realizzate nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Si applica inoltre alle tipologie di cui al comma 2 del DPR 380/2001, ovvero alle tipologie di lavorazione che rientrano nell'attività edilizia libera, ma che devono essere denunciate attraverso la trasmissione, anche per via telematica, dell'inizio lavori, ovvero: *gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*

- *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;*
- *le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;*
- *i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A);*
- *le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;*
- *le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.*

Per manutenzione straordinaria si intendono *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle*

unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 11: Misure antincendio

1. Nel territorio del Parco la lotta contro gli incendi dovrà essere basata su un'accurata pianificazione di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato. A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della Legge 353/2000, che consiste nelle seguenti azioni:

- prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
- individuazione delle aree a maggior rischio;
- ottimizzazione delle risorse disponibili.

2. Il piano deve censire e classificare il territorio in funzione del grado di pericolo e del rischio di incendi, analizzare e conoscere il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione sul territorio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

Dovrà inoltre prevedere l'organizzazione degli interventi antincendio sulle varie aree attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.

A tal fine dovrà prevedere una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco, a cura dell'Ente di Gestione.

L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.

Il piano potrà infine prevedere la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.

3. L'Ente di Gestione, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, dovrà organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

TITOLO II: Norme generali, ambiente e paesaggio

CAPO I – Le risorse idriche e idrogeologiche

Art. 12: Tutela e disciplina delle acque

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine antica e dei fenomeni carsici che costituiscono l'impronta morfologica principale del Parco e delle attività superficiali di modellamento.
2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:
 - **il reticolo idrografico superficiale:**
 - acque pubbliche
 - reticolo idrografico minore
 - canalizzazioni superficiali di drenaggio
 - **le sorgenti naturali**
 - **le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile**
 - **i fontanili**
 - **i laghi e invasi naturali o artificiali**

Art. 13: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche, laghi e invasi

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.
2. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e ineditati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.
All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
3. Nel territorio del Parco è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corso d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt., e previa autorizzazione dell'organo preposto alla tutela di cui all'art. 7 della L.N. 1497/1939.
Sono fatti salvi i tratti già intubati alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.
4. E' vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate;
5. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.
6. E' vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.

7. E' vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.
8. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo concordamento con il Parco Naturale di tempi e modalità di esecuzione delle opere e senza alterare l'ambiente fluviale nelle zone dove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore naturalistico. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.
9. Sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
10. Sono consentite le opere di realizzazione o manutenzione di infrastrutture viarie e reti sotterranee e relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua, Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, nei casi in cui non sia possibile, prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere dovranno essere corredate da S.I.P.
11. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. e comunque nei limiti consentiti dal PTPR.
12. L'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al precedente comma 11, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.
13. Sono consentite le opere di manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, sostituzione edilizia delle opere o manufatti esistenti., e tutte le opere o attrezzature previste dal presente Piano del Parco.
14. Tutti gli invasi naturali o artificiali e le relative fasce di rispetto pari a mt 300 a partire dal ciglio di sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.
All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente.

Art. 14: Tutela del reticolo idrografico minore

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati devono essere mantenuti integri e inedificati, fatta esclusione per le sottozone D1, D2, e fatte salve le vigenti disposizioni normative.
2. All'interno delle fasce di cui al comma 1. si applicano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13 del precedente art. 13.

Art. 15: Canalizzazioni superficiali di drenaggio

1. Nel territorio del Parco le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata per manomissione è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.
2. E' vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.
E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall' Ente Parco.

Art. 16: Tutela e valorizzazione delle sorgenti

1. Sono oggetto di specifica tutela tutte le sorgenti localizzate, intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia di mt 400 a monte e 200 a valle delle sorgenti stesse, all'interno della quale sarà vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le opere di manutenzione di impianti o manufatti esistenti.
2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 50 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.
3. Nella fascia più esterna a quella del comma precedente precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle Direttive Europee (Habitat e Uccelli), si applicano le seguenti prescrizioni :
 - divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
 - divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità locale della risorsa idrica.
- divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
- divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria.
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

Art. 17: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

Art. 18: Tutela e valorizzazione dei fontanili

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro.
2. Per quanto attiene ai fontanili siti in aree agricole, naturali o seminaturali, e di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, si applicano inoltre le Norme di cui all'art. 23 "Fauna selvatica".

CAPO II – Tutela e valorizzazione della forma del suolo

Art. 19: Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche

1. Il Piano tutela le formazioni di particolare interesse geologico o geomorfologico localizzate o estese.
2. Il Piano tutela e in molti casi valorizza altresì alcune particolari forme del suolo tra le più tipiche e ricorrenti del paesaggio geomorfologico del Parco, ovvero:
 - Doline e inghiottitoi
 - Grotte naturali
 - Cueste
 - Circhi
3. La tutela si esplica attraverso:
 - la conservazione dell'integrità del paesaggio naturale
 - la tutela del paesaggio caratteristico degli altipiani carsici, delle doline, e degli inghiottitoi
 - la tutela delle grotte e cavità naturali
 - la conservazione della vegetazione esistente

Dovrà pertanto essere evitato qualsiasi intervento possa compromettere l'integrità delle forme più evidenti dei fenomeni geologici sopra elencati.

TITOLO III: Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale, e della fauna

Art. 20: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore, quali i boschi, i prati naturali ed il reticolo ecologico.
2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di ecosistemi.
3. Obiettivi particolari sono i seguenti:
 - migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
 - proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
 - preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
 - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli habitat della Direttiva Comunitaria;
 - conservare l'attuale estensione dei pascoli o favorirne la riconversione verso forme di vegetazione boschiva naturale;
 - conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;
 - avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema.
4. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, il Piano indica i seguenti strumenti:
 - la Pianificazione forestale di scala aziendale per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
 - la Certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso del Parco;
 - la Comunicazione al pubblico con finalità didattica e educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali del Parco e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
 - il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
 - la Sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze Forestali;
5. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente gestore del Parco.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39, gli interventi selvicolturali all'interno del Parco, siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi.

Non è consentito abbattere gli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente parco.

Debbono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine..

All'interno delle aree boscate site nelle Zone A e B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che saranno contenute nel Regolamento dell'Area Protetta.

6. La gestione forestale delle proprietà private di estensione superiore a 100 ha ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39. Il piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali.

7. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:

FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX

Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di umidità.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

in attesa dei piani di assestamento forestale, si osserveranno le seguenti cautele:

- per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile, per le fustaie si potrà attuare un taglio saltuario per piccoli gruppi, finalizzato a creare una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare.

QUERCETI DI FARNIA O ROVERE

Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso d'acqua.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento delle acque, modifica delle caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo.

FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION

Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi d'acqua anche se localizzato e in particolare nella Valle dell'Aniene.

Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all'interno dei valloni in cui si trova tale habitat, che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e sarà di norma impedita l'apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco.

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA

Questo Habitat si rinviene sporadicamente lungo l'alveo dei due maggiori corsi d'acqua del Parco (Simbrivio, Aniene).

Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell'habitat in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione.

FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA

Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, ed è diffuso sui pendii aridi.

Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata l'apertura di strade e l'eccessivo pascolo.

PRATI D'ALTURA NATURALI

Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non soggette a pascolamento.

Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali.

Art. 21: Habitat della Direttiva comunitaria

1. In attesa della definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 16/12/2014, negli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco (ZPS IT6050008 "Monti Simbruini ed Ernici"; SIC IT6030040 "Monte Autuore e Monti Simbruini centrali"; SIC IT6050029 "Sorgenti dell'Aniene"; SIC IT6050007 "Monte Tarino e Tarinello"; SIC IT6050004 "Monte Viglio"; SIC IT6050005 "Alta Valle del Fiume Aniene"; SIC IT6050009 "Campo Catino) si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco

Le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000" e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco sono espressamente tutelati dalle specifiche prescrizioni in esse contenute.

Ai detti Habitat si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Art. 22: Fauna della Direttiva comunitaria

1. In attesa della definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 16/12/2014, alle specie faunistiche di interesse comunitario ed ai loro habitat di specie presenti nel Parco (ZPS IT6050008 "Monti Simbruini ed Ernici"; SIC IT6030040 "Monte Autuore e Monti Simbruini centrali"; SIC IT6050029 "Sorgenti dell'Aniene"; SIC IT6050007 "Monte Tarino e Tarinello"; SIC IT6050004 "Monte Viglio"; SIC IT6050005 "Alta Valle del Fiume Aniene"; SIC IT6050009 "Campo Catino) si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco

A dette specie ed habitat di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Art. 23: Fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.
Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:
 - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli artt. 45, 49, 51.
2. Ai fini della conservazione della fauna minore e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:
 - Sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzino il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo;
 - È vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone; l'immissione di specie ittiche anche autoctone dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore designati dal Parco.
 - E' fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli habitat delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti.
 - Eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco Naturale previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi.
 - Interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco Naturale.
 - Con esclusione delle Zone D1, D2, D5, le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte.
 - Debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione allo scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensioni, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi ed all'interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali.
 - su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvaticiti.
3. I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:
 - è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc);
 - è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
 - è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
 - i lavori di manutenzione e la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno (Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre); sono da evitare i mesi invernali

(periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;

- la pulizia dei fontanili deve essere fatta a mano rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;
- tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
- è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.

Art. 24: Attività di prelievo faunistico

1. Per lo svolgimento delle attività di prelievo faunistico selettivo necessari alla ricomposizione degli equilibri ecologici, secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e dalla L. 394/1991 art. 11, l'Ente Gestore potrà rilasciare apposite autorizzazioni anche in deroga alle presenti norme, previo parere delle competenti strutture tecniche regionali.

TITOLO IV: Norme generali, tutela dell'ambiente e dei paesaggi antropici

CAPO I – Modalità di intervento

Art. 25: Paesaggi rurali e paesaggi periurbani

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio antropico, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.
La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio agrario si esplicano attraverso norme e progetti che disciplinano:
 - le modalità di impianto della vegetazione ornamentale e colturale,
 - il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione dei nuovi manufatti,
 - gli interventi di mitigazione, ricomposizione e integrazione degli aspetti morfologici, vegetazionali naturali e colturali, e della trama insediativa
 - la riqualificazione delle aree degradate.
2. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente e dei paesaggi antropici, sia agrari che urbani e periurbani. I diversi tipi di paesaggio antropico sono così distinti e disciplinati:
 - a. PAESAGGI URBANI E PERIURBANI, trasformati o in corso di trasformazione, con finalità di mantenimento del carattere insediativo e mitigazione degli impatti, che interessano le seguenti Sottozone:
 - nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
 - nuclei rurali e zone agricole semiurbanizzate
 - zone agricole
 - zone per servizi di interesse collettivo e attività produttive
 - zone dei nuclei turistici residenziali esistenti
 - zone delle attrezzature sport invernali
 - b. PAESAGGI ANTROPICI SEMINATURALI che interessano le seguenti Sottozone alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
 - zona delle valli intramontane e delle pendici
 - zona degli altipiani e dei prati d'altura
 - c. PAESAGGI STORICI MONUMENTALI, con finalità di mantenimento e valorizzazione dei beni storico monumentali e del paesaggio storico culturale.
 - zona del paesaggio storico culturale
 - zone dei complessi monumentali religiosi
3. I paesaggi antropici sono inoltre disciplinati:
 - per quanto attiene l'insediamento storico, dal Capo III del presente Titolo IV
 - per quanto attiene il patrimonio edilizio, esistente e costruendo, dall'art. 27 oltreché dalle norme delle zone D e delle relative Sottozone.
 - per quanto attiene la vegetazione ornamentale, dall'art. 26
 - per quanto attiene le reti ecologiche e le trame insediative, dal Capo II del presente Titolo IV
 - per quanto attiene gli elementi percettivi, dal Capo IV del presente Titolo IV
4. Per quanto attiene gli aspetti colturali, deve essere favorita la conservazione dei prati pascolo e dei prati naturali, delle attuali colture arboree tradizionali, la conservazione delle specie da frutto locali o tradizionali, la conservazione delle forme di governo (potature,

portamenti) della tradizione locale, la formazione di vivai specializzati nella produzione di ecotipi locali e specie colturali specifiche dell'area, l'attività agrituristica e l'ospitalità rurale. Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di conduzione agricola tradizionali.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, il Parco potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco stesso.

Il Parco potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con gli altri enti territoriali o gestori di terre pubbliche, al fine di promuovere forme di conduzione delle terre pubbliche compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che esse rappresentano.

Art. 26: Vegetazione ornamentale

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, colturali o ornamentali.
2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano, ovvero nelle sottozone D1, D2, D5, sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive.

Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:

- a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali querce spoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, pioppi, salici, ontani;
- b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli;

Per essi deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:

- a. *Prunus laurocerasus*
- b. *Ligustrum lucidum*
- c. cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
- d. *Acer platanoides*
- e. *Pseudoplatanus* cfr. forma atropurpurea e rubra
- f. *Cedrus libani*, deodara e atlantica
- g. *Pinus halepensis*, nigra e pinaster
- h. *Chamaecyparis* sp. Pl.
- i. *Cupressus lambertiana*
- j. *Thuja* sp.pl.

In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurus nobilis*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegata).

3. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di Gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

Art. 27: Patrimonio edilizio esistente e costruendo

1. Nel territorio del Parco, all'interno delle Zone C tutti i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, ancorché non individuati e cartografati nella tavola 15 "ZONIZZAZIONE", sono da intendersi classificati in Zona D2 con una loro area di pertinenza di mt 5.
2. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado.
3. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico ,igienico – sanitario e quelle di riqualificazione energetica .
E' altresì consentita, ad esclusione dei manufatti storico – monumentali di cui all'art. 35 e/o estetico - tradizionali di cui all'art. 36, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture per giustificati motivi statici o di pubblica incolumità o di adeguamento sismico o igienico funzionale, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, etc), redatta da un tecnico abilitato.
4. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso, in particolare a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, in particolare per le attività di agriturismo così come individuate dalla normativa regionale in materia.
5. Nei casi in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite. Dette nuove edificazioni dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia.
6. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
7. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni si prescrive, ad esclusione delle sottozone D1, di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti.
8. Negli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e costruendo, è fatto obbligo di osservare quanto segue:
 - a. per quanto attiene le murature esterne, queste debbono essere realizzate in pietra locale a vista, mattoni, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati con intonaco civile e colori della gamma delle terre.
 - b. è consentita la realizzazione di logge interne e di balconi parzialmente incassati; i balconi in totale aggetto sono consentiti solo in misura limitatissima così come nella tradizione.
 - c. per i manufatti esistenti di interesse storico – monumentale e/o estetico – tradizionale le eventuali nuove aperture possono essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e delle tessitura delle facciate.
 - d. per quanto attiene alle coperture:

- d1. negli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione è fatto obbligo di realizzare coperture a falde per almeno l'80% della superficie coperta.
- d2. è consentita la sostituzione di quelle a terrazza con quelle a falda, che possono avere una pendenza massima del 30% secondo la tradizione costruttiva locale
- d3. in tutti i casi debbono essere utilizzate tegole in laterizio
- e. per quanto attiene ai materiali di tinteggiatura, è fatto divieto in ogni caso di utilizzare rivestimenti quarzoplastici; è preferibile utilizzare colori a base di latte di calce; è altresì consentito l'uso di colori ai silicati.
- f. per quanto attiene ai criteri di coloritura delle facciate:
 - f1. le superfici di fondo, se realizzate in materiali litoidi o laterizi a vista debbono essere ripulite e protette: se realizzate in intonaco debbono essere colorate con i tradizionali colori a imitazione di quelli delle terre, che vanno dai gialli agli aranciati fino ai rossi tenui, oppure in colori più tenui.
 - f2. l'apparato decorativo, deve differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo, mediante coloriture che interpretino i materiali lapidei propri della tradizione locale; qualora solo una parte di detto apparato fosse realizzata in materiali lapidei o in laterizio, la restante parte in intonaco deve essere tinteggiata nei colori dei medesimi
- g. per quanto attiene a infissi e serramenti, questi debbono essere realizzati in legno, in metallo o in materiale sintetico, purché verniciati, con divieto di utilizzare metalli con finitura anodizzata; le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni.
- h. per quanto attiene alle superfici scoperte, queste potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, esclusivamente con l'utilizzo di materiali tradizionali e permeabili.
- i. Negli interventi di adeguamento igienico funzionale o aumento di superfici o volume consentiti dalla Leggi Regionali e Nazionali vigenti e dagli strumenti di tutela paesistica, è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - 1. Gli interventi di completamento o adeguamento dovranno in ogni caso garantire il mantenimento dell'impianto strutturale originario, e dell'aspetto esterno del fabbricato, a meno delle superfetazioni ed elementi estranei all'organismo edilizio originario.
 - 2. Gli interventi sui fabbricati esistenti devono comunque garantire: il rispetto di tutti gli elementi costruttivi esterni, quali pareti decorate e comunque di pregio architettonico, coperture, porticati, recinzioni, nonché dei materiali e tecniche costruttive; il rispetto e la conservazione di tutti quegli elementi che contribuiscono all'interesse particolare che l'edificio riveste, particolari costruttivi, decorativi, pavimentazioni, soffitti, scale, stipiti o cornici di porte e finestre, nonché particolari soluzioni tipologiche o distributive o formali.
 - 3. Le soluzioni costruttive adottate dovranno essere uniformate alle caratteristiche formali e tipologiche delle costruzioni preesistenti in modo da assicurare un armonico inserimento nell'ambiente costruito circostante e nel paesaggio, secondo le seguenti prescrizioni:
 - 4. Le murature esterne dovranno essere finite con paramenti in pietra a faccia vista o intonaco civile liscio o rustico, di colori chiari intonati all'ambiente. Potranno essere previste eventuali decorazioni o rivestimenti in pietra purché realizzati calcare bianco, pietra arenaria.
 - 5. Gli infissi di porte e finestre esterne dovranno essere in legno, con persiane o sportelloni, al naturale o verniciato in colori accordati con la costruzione, o in altri materiali con verniciatura esterna in colori simili al legno naturale.

6. Le coperture dovranno essere mantenute o trasformate a tetto, con pendenza minore del 35%. I materiali di copertura dovranno essere in laterizio ed avere colore rosso mattone, avana o bruno.
7. Nel caso di corpi aggiunti, i nuovi corpi dovranno essere finiti con lo stesse tipologie e materiali dei corpi preesistenti, e le tipologie e distribuzione delle aperture dovranno integrarsi con le esistenti per assicurare un armonica tessitura delle facciate risultanti, secondo lo schema distributivo già esistente.
8. Gli interventi che interessano le facciate degli edifici o comportano modifiche alla trama delle stesse, dovranno prevedere l'integrale mantenimento dei caratteri delle stesse, salvo che non si tratti di interventi finalizzati all'eliminazione di modifiche successive, o alla ricomposizione dell'immagine originaria.
9. Potrà essere ammessa la realizzazione di nuove aperture sulle facciate, previa idonea documentazione della necessità delle stesse, ed in ogni caso dovrà essere garantita la coerenza della soluzione proposta con la grammatica architettonica e la tessitura della facciata.
10. In tutti gli interventi di adeguamento dovranno essere mantenuti per quanto possibile gli intonaci originari, sia nel carattere che nella coloritura. Le eventuali integrazioni necessarie per i corpi aggiunti o le modifiche oggetto di condono, dovranno essere realizzate con materiali e tipologie tradizionali, in linea con quelle preesistenti, e con coloriture tali da assicurare sia il riconoscimento delle parti originali, sia l'integrazione di quelle nuove con le preesistenti.
11. Nel caso sia necessario il rifacimento integrale del rivestimento dell'intero immobile, esso dovrà essere realizzato con materiali e tecniche tradizionali.
12. In ogni caso non sarà invece consentita la copertura con intonaci di murature originariamente a faccia vista in pietrame o mattoni.
13. Dovranno essere mantenuti tutti gli elementi di corredo presenti in facciata, quali targhe, numeri civici, lapidi, edicole, stemmi, etc, salvo che non si tratti di elementi posticci o successivi non facenti parte della tradizione.
14. Cornici marcapiano, cornici di porte e finestre in materiale lapideo dovranno essere mantenute e non sarà ammessa la loro trasformazione in riporti di intonaco, né viceversa.
15. Le murature in pietrame o i rivestimenti in materiale lapideo o laterizio facenti parte degli elementi tipici del fabbricato e della tradizione locale dovranno essere mantenuti allo stato originario, con divieto di intonacatura. Il ripristino e la stuccatura o stilatura delle murature dovrà essere realizzata mediante impiego di malte dolci, in calce naturale o grassello o simile per composizione, granulometria e coloritura, con esclusione di cemento non pigmentato.
16. Tutti gli elementi decorativi presenti, comunque realizzati, dovranno essere mantenuti.
17. Di norma dovrà essere garantita la conservazione di tutte le coloriture originali che si ricollegano alla tradizione locale. Se non diversamente indicato, dovranno essere sottoposte a coloritura tutte le parti esterne dei fabbricati caratterizzati da finitura ad intonaco.
18. Per tutti i fabbricati di antica costruzione, e per tutti i fabbricati rurali oggetto di adeguamento, qualora finiti ad intonaco, dovrà essere prevista tinteggiatura stesa su intonaco fresco, o tinta a calce stesa su intonaco asciutto. Potrà essere ammessa tinta ai silicati, purchè venga stesa a velatura e non con effetto coprente.

19. Sono invece proibite tinte lavabili, laminati, graffiati, quarzo plastico, resine epossidiche, poliuretaniche, acriliche o altre non permeabili.
20. I coloranti dovranno essere terre naturali o ossidi riconducibili alla gamma cromatica caratteristica dei luoghi.
21. La realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti potrà essere autorizzata solo per i seguenti motivi:
 22. ripristino delle aperture preesistenti
 23. eliminazione di aperture incongrue
 24. inserimento di aperture destinate ad arieggiare locali residenziali privi di aperture o dotati di aperture insufficienti, o locali servizi di nuova realizzazione.
25. In ogni caso le nuove aperture dovranno essere realizzate in modo da inserirsi organicamente nella grammatica della facciata e nella eventuale simmetria e partitura delle aperture presenti, alle quali dovranno comunque essere adeguate per dimensioni e tipologia.
26. I materiali di tutti i serramenti esterni dei fabbricati siti nelle zone agricole dovranno essere quelli della tradizione locale, legno di castagno o altre essenze trattate ad olio o verniciate in colori in accordo con le facciate e comunque con tinte nella gamma delle terre.

Art. 28: Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione

1. Tutte le opere attuate da Comuni, Enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno soggetti alle seguenti cautele.
Tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone A, B e C dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta.
2. Per quanto attiene le opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, potranno essere eseguite tutte le opere necessarie al mantenimento, rinnovo o completamento delle strutture e impianti esistenti, e gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive.
Gli interventi nelle aree più sensibili, classificate A o B dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi riproduttivi, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante, ed il Parco potrà dare indicazioni circa eventuali cautele da adottare nei lavori di manutenzione o rinnovo previsti.
Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero.
In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni.
3. Per quanto attiene le opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi rivolti alla conservazione ed al rinnovo dei manufatti esistenti all'interno del Parco Naturale, debbono essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originari delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e installazione dei cantieri.

Negli interventi effettuati su manufatti interclusi tra Zone A e/o B debbono essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici esclusivamente su strado o sentieri esistenti, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.

Art. 29: Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.)

1. E' consentito il P.U.A. nelle Zone C3 e D e del Parco, previo espletamento di S.I.P.
2. Il P.U.A. deve essere sottoscritto da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Deve contenere:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
 - b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
 - c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e di quelli ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
 - d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
 - e) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione.
3. Il P.U.A., approvato dall'Ente locale competente, si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve prevedere almeno:
 - a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
 - b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
 - c) la durata degli obblighi assunti;
 - d) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
 - e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti;
 - f) gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
 - g) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti, o di quelle recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del Piano;
 - h) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola della nuova costruzione rurale eventualmente da realizzare per almeno 10 anni dalla ultimazione della costruzione;
 - i) la non separazione delle costruzioni dal fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
 - l) l'asservimento delle edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
 4. Le opere edilizie previste dal PUA dovranno comunque essere sottoposte a Nulla Osta dell'Ente Parco

CAPO II – Reti ecologiche e trame insediative

Art. 30: Corridoi ecologici

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate.

E' fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:

- le siepi naturali
- le recinzioni verdi
- la vegetazione dei margini interpoderali
- i filari alberati
- le alberature isolate, anche morte
- i muri a secco
- la vegetazione ripariale
- le fasce ecotonali.

Art. 31: Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi

1. I nuovi fabbricati consentiti dal Piano del Parco, o le trasformazioni, le ristrutturazioni e le modifiche del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le opere di cui ai punti a),b),c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i., debbono prevedere idonei accorgimenti atti a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico nel contesto paesistico di cui sono parte e a potenziare la rete ecologica.

2. Pertanto l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione di alberature lungo i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.

3. Le essenze da utilizzarsi possono essere scelte tra quelle appartenenti ai vari aggruppamenti antropici di cui all'art. 26 "Vegetazione ornamentale".

4. L'integrazione può essere realizzata anche mediante l'impianto di colture legnose specializzate, quali oliveti, frutteti o vigneti.

5. Per quanto attiene alle recinzioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 33, privilegiando quanto previsto al comma 3.

Art. 32: Viabilità'

1. Nel territorio del Parco per quanto riguarda la viabilità esistente si prescrive quanto segue:

a. sulla viabilità principale di penetrazione e di collegamento a gestione provinciale e sulla viabilità all'interno delle Zona D1 e D2 possono essere eseguite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il ripristino o la messa in opera di pavimentazioni bituminose e la realizzazione di opere d'arte necessarie al mantenimento della strada ed alla messa in sicurezza;

b. nelle strade comunali secondarie, sui parcheggi e nei tratti di strada a traffico regolamentato possono essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale, e con esclusione di bitume nero e cemento, mentre sono consentiti il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni eventualmente esistenti. Possono essere risistemate buche o dissesti con la messa in opera di riempimenti anche con misto cementato o pietrame assestato

- con Calcestruzzo, purchè lo strato superficiale venga comunque realizzato in terreno naturale compattato o terreno naturale stabilizzato, previo Nulla Osta dell'Ente Parco
- c. possono essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, debbono essere rivestite in pietra locale;
 - d. non possono essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni attuali
 - e. per tutti gli altri tracciati esistenti non aperti alla libera circolazione sono ammesse solo opere di manutenzione, sistemazione e ripristino del fondo, pulizia e manutenzione delle banchine laterali.
 - f. Il Regolamento dell'Area Protetta potrà dare indicazioni circa la regolamentazione del traffico nei diversi tracciati, anche in deroga alle presenti Norme.
2. L'apertura di nuovi tracciati stradali è consentita, limitatamente alle zone D qualora sia necessario per:
 - a. nuove urbanizzazioni
 - b. collegamento della viabilità esistente con le nuove costruzioni
 - c. realizzazione di nuovi tracciati necessari alla conduzione di aziende agricole o altre attività.
 3. A fini della valorizzazione e dell'integrazione paesistica, lungo i margini delle strade pubbliche del Parco è fatto obbligo di conservare le alberature esistenti e di valutare l'opportunità di:
 - ricostituire la continuità dei filari
 - piantumare nuove alberature lungo le strade che ne siano sprovviste ed in cui lo spazio lo consenta, con esclusione dei tratti di attraversamento di aree boscate.Le nuove piantumazioni debbono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto all'art. 26 "Vegetazione ornamentale", privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2. lett.a.

Art. 33: Recinzioni

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno del Parco.
2. Nel territorio del Parco, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone. Laddove non indicato nella normativa delle diverse Zone e Sottozone, sono consentiti tutti i tipi di recinzione di cui al presente articolo:
 - a. steccate in legno, di altezza massima di 1,50 metri;
 - b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante;
 - c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali;
 - d. recinzioni con passoni in legno e uno o due ordini di filo;
 - e. recinzioni elettrificate;
 - f. recinzioni a maglia fissa non inferiore a 15 cm x 15 cm o a maglia con misura variabile di dimensioni adeguate a consentire il passaggio dei micromammiferi;
 - g. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
 - h. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;
 - i. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
 - j. l.murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;

- k. m.recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe viva.
- 3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a reti o a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti periurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.
- 4. In ogni caso nelle zone A, B, le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.

CAPO III – Insediamento storico

Art. 34: Aree archeologiche

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente, ancorché non cartografate da Piano del Parco: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione.

Si tratta di:

- aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
- aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
- aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
- aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.

2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.

Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.

Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di Gestione dovrà essere tempestivamente informato di tale attività e solo successivamente, in caso di opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.

Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.

3. Per quanto attiene alle recinzioni, possono essere utilizzati i tipi indicati all'art. 33, comma 2 lett. a, b, c, d, ed f.

Art. 35: Complessi architettonici storico – monumentali

1. I complessi architettonici storico – monumentali di età medievale costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e della cultura religiosa, e rappresentano l'elemento storico culturale più importante del territorio.
Nel territorio del Parco sono individuati quali storico – monumentali i seguenti complessi architettonici:
 - Monastero di S. Benedetto
 - Monastero di S. Scolastica
 - Santuario della SS Trinità di Vallepietra
2. I manufatti sopra elencati debbono essere mantenuti nella loro integrità.
Gli interventi sui complessi di cui al comma 1. debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.
Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.
Di conseguenza, poiché detti complessi sono generalmente frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle più recenti.
3. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.
4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico – tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.
5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 27 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".
6. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona non possono essere addossati agli edifici esistenti.
7. Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione ornamentale, è fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'art. 26 "Vegetazione ornamentale" e all'art. 31 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi".
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
9. E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, f e h.

Art. 36: Manufatti estetico - tradizionali

1. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, i manufatti estetico – tradizionali rivestono un particolare interesse in quanto costituiscono testimonianza dell'architettura rurale montana e pastorale.
L'individuazione puntuale di tali manufatti costituisce oggetto del Progetto 3.3 Censimento, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pastorali /agricoli e dei beni storico-culturali
2. Nelle more dell'attuazione del progetto di cui al comma precedente, in caso di interventi edilizi su manufatti di interesse storico tipologico, casali, stazzi, edifici di culto, edifici agricoli di valore architettonico, il Parco potrà richiedere l'adozione di accorgimenti atti a preservare i caratteri peculiari dell'edificio
3. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona debbono essere ubicati in adiacenza di quanto esistente, possono esserne realizzati in continuità e debbono riproporre i caratteri architettonici e compositivi.
4. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso, nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
5. Le eventuali nuove cubature realizzabili sono disciplinate dalle norme di sottozona.
6. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 27 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".
7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
8. E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, f ed h.

Art. 37: Paesaggi agrari e storici

1. Comprendono i Paesaggi storici dei pendii a campi terrazzati, ed i paesaggi storici vallivi dei campi chiusi. Essi costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e della tradizione contadina e pastorale locale, e rappresentano un storico culturale importante e degno di essere preservato.
I paesaggi storici sono disciplinati dall'art. 60 "Zona del paesaggio storico culturale", e art. 55 "Zona degli altipiani e pascoli d'altura"
2. Il Parco potrà concedere sussidi e aiuti per il mantenimento a coltura dei terreni, per il miglioramento e salvaguardia delle tecniche tradizionali, per la conservazione di cultivar tipici locali.

Art. 38: Manufatti minori e accessori

1. In tutto il territorio del Parco debbono essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sono vietate la demolizione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.

Art. 39: Disciplina degli usi civici e delle terre collettive

1. Le zone gravate da usi civici fino all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono comunque sottoposti a vincolo paesistico, come disposto dall'art. 142 punto h) del Titolo I del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo non si applica alle zone individuate negli strumenti urbanistici come zone A e B al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della Legge 431/1985.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla Legge 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa Legge;
 - le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli artt. 5 e seguenti della Legge 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.
3. L'esercizio dei diritti sulle terre collettive e i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della Legge 1766/1927, deve comunque svolgersi compatibilmente con le presenti Norme Tecniche di Attuazione relative alle singole sottozone e/o con la L.R. 24/1998.

Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici, secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/1998.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1986, non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico.
4. L'Ente di Gestione provvede, attraverso la regolamentazione prevista all'art. 27 della L.R. 29/1997, a dettare i criteri e le modalità di attuazione dell'uso civico di legnatico e di raccolta di legna secca, oltre a quelli relativi al pascolo. Tale normativa dovrà garantire, di concerto con le Università Agrarie, gli usi e le consuetudini locali compatibilmente con le norme relative alle singole sottozone del presente Piano e con il Piano di Gestione.

Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel regolamento o nello statuto delle Università Agrarie.
5. In caso di contrasto con gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione prevale la norma più restrittiva.

CAPO IV – Disciplina del paesaggio

Art. 40: Tutela delle visuali

1. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
2. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. Pertanto sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona
3. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria è consentita nelle sole Zone D, previa acquisizione di Nulla Osta preventivo del Parco, fatti salvi i cartelli indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dal Parco per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.
4. La messa in opera di cartelli, sagome, insegne pubblicitarie, iscrizioni, sulle facciate degli edifici è disciplinata dal Regolamento di Attuazione del Parco.

Art. 41: Attività estrattive, discariche, centri di raccolta, centri di produzioni e biomasse

1. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 29/1997 nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide. E' altresì vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti, inerti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi nonché degli inerti.
2. Centri di raccolta rifiuti possono essere realizzati all'interno delle sottozone D1 e D2 previa redazione di S.I.P. e adozione di idonei interventi di mitigazione.
3. Centri di produzione a biomasse possono essere realizzati previa verifica di compatibilità circa la localizzazione, accessibilità, collegamenti, capacità di approvvigionamento in loco, e limitatamente alle Zone D1, D2.

Art. 42: Reti aeree

1. Nel territorio del Parco, ad esclusione delle Zone D, è di norma impedita la messa in opera di nuove reti aeree, salvo diversa indicazione che potrà essere data dagli Uffici del parco in base a progetti corredati di idonea documentazione utile a valutare l'impatto del tracciato, e le possibili alternative.
Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interrimento.

Art. 43: Impianti per la produzione di energia solare

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell' utilizzo di energie alternative nel territorio del Parco saranno consentiti gli impianti fotovoltaici o solari termici con le seguenti limitazioni:
 - gli impianti solari posizionati sulle coperture dei fabbricati sono consentiti con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale
 - gli impianti per la produzione di energia solare posizionati sul terreno sono consentiti esclusivamente nei casi in cui non sia possibile tecnicamente l'integrazione su strutture esistenti e legittime, e limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione dei

manufatti di interesse storico monumentale. Impianti di maggiori dimensioni saranno consentiti, previo espletamento di procedura di compatibilità ambientale, nel caso di aziende agricole o produttive di grandi dimensioni e/o a seguito di P.U.A., e limitatamente al fabbisogno proprio dell'azienda.

TITOLO V: Norme particolari

CAPO I – Articolazione in zone

Art. 44: Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato in zone e sottozone, secondo le seguenti classificazioni:
 - Zona "A" di RISERVA INTEGRALE
 - Zona "B" di RISERVA GENERALE
 - Zona "C" di PROTEZIONE
 - Zona "D" di PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.
2. All'interno delle suddette Zone, sono individuate Sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti.
All'interno delle varie perimetrazioni si osservano le Norme Generali oltre alla disciplina delle aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V, alle specifiche norme delle Zone "A", "B", "C" o "D" di appartenenza e alle norme aggiuntive delle varie Sottozone.

Art. 45: ZONE "A", Riserva integrale

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, quali le montagne più elevate, i boschi, le pareti rocciose, i fenomeni geologici visibili, le formazioni ripariali.
Le Zone A sono pertanto destinate alla integrale conservazione delle risorse naturali, del paesaggio, degli equilibri ecologici, della biodiversità.
Salvo quanto diversamente disposto nelle Norme delle varie Sottozone, nelle Zone A si osserveranno le seguenti prescrizioni:
2. All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica.
Inoltre, poiché rappresentano il più importante polo di attrazione dei visitatori all'interno del Parco Naturale, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A saranno consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi.
Nelle zone A è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte del Parco Naturale e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle Zone A eventualmente destinate a Protezione speciale anche indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato al successivo comma 3, nelle quali sarà interdetta ogni attività.
Sono inoltre consentite attività di riqualificazione e ripristino dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente gestore del Parco Naturale, e attività finalizzate alla conservazione degli importanti e peculiari caratteri della presenza dell'uomo in questo ambiente, laddove questa si integri con i caratteri naturali dei luoghi per formare un ambiente seminaturale di grande interesse estetico e paesaggistico.
Le attività di ricerca scientifica sono consentite previa autorizzazione da parte del Parco Naturale e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.

3. All'interno della zona A potranno essere individuate entro due anni dall'approvazione del Piano, alla luce delle ricerche svolte e/o delle conoscenze acquisite o delle necessità di ricerca scientifica, limitate aree da destinare a Protezione Assoluta per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali, e in queste aree dovrà essere interdetto l'accesso. Tali aree dovranno essere tabellate e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati.
4. Ai fini di miglioramento delle condizioni di naturalità dei boschi, il Parco Naturale potrà promuovere Piani di Assestamento Forestale che dovranno fissare le modalità per eventuali interventi migliorativi o gestionali dei boschi da effettuarsi in ogni caso sotto il controllo dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme delle zone a Protezione assoluta di cui al precedente comma 3, e potrà prevedere l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le eventuali attività di gestione forestale o realizzazione di interventi migliorativi o di fruizione, dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 febbraio fatte salve esigenze di maggiore restrizione.
L'eventuale taglio a fini di miglioramento ecologico dei boschi, anche se indicato da Piano di Assestamento Forestale o Piano di Utilizzo dei Boschi, deve essere preceduto da una campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza/sensibilità/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.
5. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione e il miglioramento delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e dei manti di copertura, la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, per l'osservazione della fauna e per la didattica, informazione e interpretazione dell'ambiente, attrezzature per la sosta, con l'esclusione delle Zone A destinate a Protezione assoluta individuate sulla base di specifico progetto come previsto al comma 3.
Sono altresì possibili interventi mirati alla "rinaturalizzazione" di quelle parti del territorio manomesso o trasformato dall'attività umana, o degradato anche per fattori naturali, e sempre che la "rinaturalizzazione" sia consigliabile nella dinamica complessiva di gestione delle risorse e di migliore protezione e fruizione del territorio, ed in ogni caso privilegiando i fenomeni di ricomposizione spontanea.
6. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A:
 - Le attività di pascolo dovranno essere regolamentate attraverso la realizzazione di un Piano di Utilizzo dei pascoli che valuti per le aree eventualmente ritenute ammissibili al pascolo le specie ed il carico massimo ammissibile, tenuto conto dell'esigenza di tutelare le popolazioni ornitiche delle specie ecotonali, la biodiversità delle aree e la conservazione del soprassuolo erbaceo senza innescare forme di degrado ed erosione. Tale valutazione dovrà essere svolta anche nei siti dove il pascolo brado si svolga all'interno di aree parzialmente o completamente boscate (alto fusto) definendone l'impatto sull'ecosistema.
 - E' vietata la costruzione di recinzioni con modalità che non consentano lo spostamento della fauna selvatica.
 - Sono vietate le coltivazioni agricole fatta eccezione per quelle tradizionali esistenti.
 - E' vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale.

- Sono vietate la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
- E' vietata l'apertura di nuove strade. La viabilità esistente ed i sentieri saranno mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche.

Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione.

Art. 46: Sottozona A1 Riserva Integrale Assoluta

1. Sono le aree più delicate e ricche di valori naturali del Parco, nelle quali si registra la presenza di formazioni boschive di più alto valore ambientale, naturalistico documentario, di componenti vegetali di primaria importanza nella composizione del reticolo ecologico, di habitat rifugio per la fauna più rara, o di risorse idrogeologiche di primario interesse e valore.

Comprende le zone di Monte Faito, Monte Tarino, Monte Tarinello e Sorgenti dell'Aniene.

L'interesse prevalente è dunque quello della integrale conservazione delle risorse naturali e dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.

2. Nelle zone A1, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A, si applicheranno le seguenti norme:

Saranno consentiti:

- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle zone di Tutela Integrale.
- La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici.
- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie. In ogni caso per giustificati motivi di salvaguardia e controllo dell'ambiente e delle risorse naturali, tali attività potranno essere regolamentate e limitate dall'Ente gestore.
- Nelle Sottozone A1, i boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni.
- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.
- Sarà anche consentita:
 - La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.
 - La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini agro-pastorali e turistici.
 - La manutenzione delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni.

3. All'interno della zona A1 potranno essere individuate dal Parco, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, limitate aree da sottoporre a tutela integrale assoluta all'interno delle quali sarà interdetta ogni attività, per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali, e in queste aree potrà essere interdetto l'accesso. Tali aree dovranno essere tabellate e comunque dovrà essere garantito il loro inserimento nella dinamica

gestionale e nella fruizione del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati, e allestendo adeguati supporti per la migliore conoscenza e comprensione della stessa, e per il suo inserimento nei programmi o circuiti di fruizione turistica e didattica del Parco Naturale.

Art. 47: Sottozona A2 Riserva orientata

1. Sono aree nelle quali gli elementi naturali ed i valori geomorfologici, paesaggistici e ambientali conservano caratteri tali da costituire ambienti di rilevante interesse, importanti come testimonianze della originaria copertura vegetale, o come habitat per la fauna, o come componenti del valore paesaggistico complessivo dell'area, o come complemento e prosecuzione delle Zone A1 di Tutela Integrale Assoluta, e che per questo svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio attuale del paesaggio, e delle risorse naturali.

Comprendono le aree di Monte Viglio, Monte Autore, la Valle di Monte Autore, la Tagliata e il Monte Assalonne.

L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio, ambiente vitale per la fauna presente e come importante risorsa per la fruizione pubblica.

2. Nelle zone A2, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A, si applicheranno le seguenti norme:

Saranno consentiti:

- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle zone di Tutela Integrale.
- La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, e per le strutture didattiche e informative e di interpretazione dell'ambiente.
- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie. In ogni caso per giustificati motivi di salvaguardia e controllo dell'ambiente e delle risorse naturali, tali attività potranno essere regolamentate e limitate dall'Ente gestore.
- La recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree.
- Gli interventi di riqualificazione forestale promossi dal Parco dovranno perseguire finalità di miglioramento ecologico e della funzionalità dei boschi, e potranno privilegiare l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio.
Gli eventuali interventi che prevedessero tagli anche a fini di avviamento ad alto fusto o diversificazione degli ambienti forestali o miglioramento ecologico dei boschi, dovranno essere preceduti da campagne di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario (lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.
- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.

- Sarà inoltre consentita:
- La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.
- La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini agro-pastorali e turistici.
- La manutenzione e il miglioramento delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e o legno, protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, corrimani in legno.

Art. 48: Sottozona A3 Riserva orientata di tutela dei corsi d'acqua principali

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza dei principali corsi d'acqua e di vegetazione ripariale arborea e arbustiva.

Comprendono pertanto il corso dell'Aniene e del Simbrivio.

L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio, ambiente vitale per gli habitat e la fauna.

2. Nelle zone A3, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A, si applicheranno le seguenti norme:

Saranno consentiti:

- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle zone di Tutela Integrale.
- La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, e per le strutture didattiche e informative e di interpretazione dell'ambiente, attrezzature per la sosta, aree educative.
- La recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree.
- I boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni.
- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.

Sarà inoltre consentita:

- La manutenzione e il restauro delle reti di servizi, strutture e manufatti presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.

Art. 49: ZONE "B1", Riserva generale

1. Sono le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell'ambiente conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Sono inoltre aree dove i valori storici, culturali e paesaggistici, legati alla presenza degli antichi insediamenti umani, dei percorsi storici, o ai segni dell'azione dell'uomo sul territorio assumono rilevanza estetica e culturale e determinano un paesaggio degno di essere preservato.

L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione del sito nei suoi aspetti peculiari e della salvaguardia degli elementi che ne determinano la peculiarità, nonché della valorizzazione degli stessi come patrimonio della collettività.

2. Nelle zone B1, oltre alle Norme Generali, si applicheranno le seguenti norme:

Saranno consentiti:

- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione.
- La sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente, attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, la realizzazione di attrezzature per la sosta, aree didattiche e educative.
- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie.
- La recinzione di fondi potrà essere consentite previo parere del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree.
- Nelle more dell'Approvazione dei Piani di Assestamento Forestale, i boschi di alto fusto esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti.

I Piani di Assestamento Forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo dei boschi, sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre.

Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario (lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.

Saranno anche consentite:

- Le attività di ricerca scientifica.
- La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.
- La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini agro-pastorali e turistici.
- La manutenzione e il miglioramento delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e o legno, protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, corrimani in legno. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti,

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni, in queste zone non sarà consentita l'edificazione.

Nelle Zone B1 saranno consentiti:

- La manutenzione, il restauro, consolidamento o adeguamento igienico sanitario e strutturale delle strutture edilizie rurali presenti, con il mantenimento dei caratteri architettonici originali, nonché il loro utilizzo per uso ricettivo o per servizi di interesse generale, previa verifica da parte del Parco Naturale sul progetto di utilizzo o trasformazione.
- La realizzazione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idrogeologica, gli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti di telecomunicazione con esclusione di antenne e ripetitori, le opere igieniche sanitarie, l'eliminazione di reti esterne aeree.

Art. 50. Sottozona B2: Piani montani con preferenza di habitat prioritari

Nelle Sottozone B2, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona B1, si applicheranno le seguenti norme:

- saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie dell'habitat (apertura di strade, infrastrutture tecnologiche, installazione di piloni, lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che determinano un decadimento qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi,).
- L'attività di pascolo deve essere svolta sulla base di un piano di pascolo nei limiti previsti dal Regolamento dell'Area Protetta

Art. 51: ZONA "C", Protezione

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. Comprende pertanto le aree di mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario, e le aree di transizione.

L'interesse prevalente è quello della salvaguardia del paesaggio nei suoi tratti peculiari, del connubio fra sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di questo equilibrio fra paesaggio, elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano:

Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto.

2. Nelle zone C, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle Aree di rispetto, si applicheranno le seguenti norme:
 - Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica.
 - Debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle Norme Generali di tutela del Paesaggio Antropico.
 - Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo.
 - I terreni agricoli abbandonati devono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo.
 - Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'art. 33 "Recinzioni" comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, d ed f in ogni caso utilizzando essenze

autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica. In particolare possono essere consentite esclusivamente:

- a. le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 33 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c) ,d) e) ed f).
 - b. le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 33 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alla lettera d).
 - c. il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e compatibili con la tutela dell'ambiente purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 33 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c) ,d) e) ed f).
- I manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali.
 - E' consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico - sanitarie, delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree.
 - Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall'art 32 "Viabilità", si osserveranno le seguenti norme:
l'apertura di nuove strade o parcheggi o la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta del Parco e S.I.P., per fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della comunicazione fra nuclei abitati e nuclei sparsi, e comunque fatte salve le Sottozone C1,C2 e C4, le aree di maggior pregio ambientale, le zone boscate, le aree a forte pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso. La eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere consentita previo parere dell'Ente Parco. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in opera sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti.
 - E' vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno.
 - Per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, il Parco Naturale può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco Naturale.
 - L'esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del paesaggio e delle attività produttive tradizionali.
 - Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole necessarie al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse con altre tipiche della tradizione locale.

- Il pascolo sarà consentito nei limiti e con le condizioni previste dal Regolamento dell'Area Protetta, o qualora redatto, dal Piano dei Pascoli.
 - Interventi previsti in aree con presenza di habitat prioritari dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza al fine di evitare danneggiamenti o riduzione degli stessi habitat.
3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, nelle zone C non è consentita l'edificazione.
Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all'interno delle Zone C3, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 5 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D2 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa Sottozona
4. Possono essere autorizzati dal Parco Naturale interventi nelle aree agricole classificate C3 previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi.
La zona C è a sua volta suddivisa nelle seguenti Sottozone.
- C1: ZONA DELLE PENDICI E DEI PIANORI DI TRANSIZIONE
 - C2 PIANI MONTANI E PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCADE
 - C3 ZONA DEI PIANORI MONTANI CON VEGETAZIONE RADA E DELLE PENDICI NUDE
 - C4: ZONA DEGLI ALTIPIANI E DEI PASCOLI D'ALTURA

Art. 52: C1: Zona delle pendici e dei pianori di transizione

Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici acclivi, forre, pianori montani vegetati, valloni e altre aree di transizione.

In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme:

saranno consentite

- tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale.
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
- E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l

Art. 53: C2 Piani montani e pendici con prevalenza di aree boscate

Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con estesa copertura boscosa.

In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme:

saranno consentite

- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
- L'utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di Assestamento Forestale
- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
- la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
- E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l

Art. 54: C3 Zona dei pianori montani con vegetazione rada e delle pendici nude

Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con vegetazione rada o denudate.

In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme:

saranno consentite

- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
- Le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute.
- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
- La gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
- E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l
- Per quanto attiene l'applicazione delle norme di cui all'Art 51 comma 3 delle presenti Norme, gli ampliamenti e adeguamenti consentiti dalle vigenti Leggi nazionali e regionali dovranno comunque essere contenuti entro il massimo del 20% dei volumi originari e dovranno essere sottoposti a preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Art. 55: C4: Zona degli altipiani e dei pascoli d'altura

Sono le aree caratterizzate dalla presenza di altipiani e piani carsici, prati naturali, prati pascoli e prati d'altura.

In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme:

Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno pertanto le seguenti norme:

saranno consentiti:

- la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
- eventuali falciature, una volta all'anno, a un'altezza di circa 15 centimetri;
- limitate concimazioni organiche;
- il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti ;
- parziali spietramenti.
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
- Previa verifica di fattibilità, potranno essere realizzate attrezzature leggere di visita, sosta e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, l con esclusione di scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso,

Art. 56: ZONE "D", Promozione economica e sociale

1. Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, e sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive di rilevante interesse economico per le comunità locali o attività insediative;

Sono inoltre le aree già destinate o suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, le aree importanti ai fini di una corretta ed organica gestione del territorio del Parco Naturale o per la presenza di servizi ed attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, le aree utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio del Parco Naturale come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, le aree destinate ad attività o funzioni tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva.

Le Zone D comprendono pertanto:

- D1 NUCLEI URBANI CONSOLIDATI E AREE URBANIZZATE
 - D2 NUCLEI RURALI E ZONE AGRICOLE SEMIURBANIZZATE
 - D3 ZONE DEI COMPLESSI MONUMENTALI RELIGIOSI
 - D4 ZONA DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE
 - D5 ZONE AGRICOLE
 - D6 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO
 - D7 ZONE DEI NUCLEI TURISTICI RESIDENZIALI ESISTENTI
 - D8 ZONE DELLE ATTREZZATURE SPORT INVERNALI
2. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni nelle zone D, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse Sottozone di appartenenza, nel rispetto delle Norme Generali, di quanto disposto per le Aree di rispetto, e di quanto disposto nel presente articolo.
 3. E' fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo IV Capo III delle presenti Norme.

4. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto all'art. 27.
5. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali, nei limiti consentiti dalle Leggi regionali e dagli strumenti di tutela paesistica
Nelle sottozone D1, D2, D5 è altresì consentita la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale comunque non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di P.U.A.. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui 4 lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde, e laddove la dimensione della struttura lo renda necessario, con pilastri aventi finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata e copertura a falde con manto in tegole laterizie.
6. Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi che compongono il reticolo ecologico, quali le siepi naturali, le recinzioni verdi, la vegetazione dei margini interpoderali, i filari alberati, le alberature isolate, i muri a secco, la vegetazione ripariale, le fasce ecotonali, salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme di Sottozona..
7. Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'art. 26 "Vegetazione ornamentale".
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 33 "Recinzioni", salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme delle singole sottozone.
9. Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi, con esclusione delle Sottozone D1 e D2 di Riquilificazione ambientale.

Art. 57: Sottozone "D1" Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate

1. Sono le zone più densamente urbanizzate e/o occupate dagli insediamenti residenziali storici o recenti consolidati, con tutte le urbanizzazioni e gli impianti tecnologici annessi.
L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, nonché dell'armonizzazione di tali attività con le esigenze di mantenimento dell'immagine storica, del paesaggio e della qualità dell'ambiente urbano e perturbano, dell'insediamento e della promozione di nuove attività connesse con la fruizione del Parco Naturale.
In queste aree le attività urbanistiche ed edilizie saranno disciplinate dalle leggi regionali vigenti in materia, e dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere preventivo del Parco Naturale nel caso di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o Varianti sostanziali a quelli vigenti.

Art. 58: Sottozone "D2" Nuclei rurali e insediamenti rurali diffusi

1. Sono le zone caratterizzate da insediamenti residenziali rurali con carattere di nucleo abitato, o da insediamenti rurali diffusi, ma in numero e consistenza tale tali da configurare un ambiente rurale con carattere residenziale.

L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, della conservazione del carattere e dell'ambiente rurale dei siti, nonché dell'armonizzazione delle attività presenti con le esigenze di mantenimento del paesaggio e della qualità dell'ambiente agricolo, e della promozione di nuove attività compatibili connesse con la fruizione del Parco Naturale e la promozione delle produzioni agricole.

In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona D, si applicheranno le seguenti norme:

2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto dalle Norme generali per le Zone D, sono consentiti:
 - gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione
 - silos e impianti di serra, previo SIP
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie nel rispetto delle vigenti normative antincendio e sulla smaltimento dei rifiuti (L.N. 152/2006) e comunque con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale.
 - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
 - Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
 - L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.

Le eventuali zone destinate all'edilizia residenziale o ad altre Zone Omogenee dagli strumenti urbanistici comunali vigenti potranno essere mantenute e/o attuate secondo quanto previsto dai suddetti strumenti urbanistici e consentito dagli strumenti di tutela paesistica. Saranno consentiti nuovi volumi nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali e consentiti dagli strumenti di tutela paesistica, P.T.P.R..

La realizzazione di nuovi volumi in misura maggiore di quanto consentita dagli strumenti di tutela paesistica e dalle presenti norme, potranno essere consentiti a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.

Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia. A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuovi tracciati a servizio dei nuclei o delle attività esistenti, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione. Le strade esistenti potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e miglioramento anche con il cambio della pavimentazione e adozione di bitumatura o altre pavimentazioni.

Il Parco potrà concedere aiuti o agevolazioni per l'insediamento di attività di artigianato, servizio o ricettività finalizzate alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco.

E' consentita la realizzazione di piccole piscine all'aperto, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, solo se in adiacenza ai complessi edilizi esistenti e in numero di una sola unità per ciascuno di essi, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.

Art. 59: Sottozone D3 Zone dei complessi monumentali religiosi

1. I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 7 "Carta del patrimonio culturale" dovranno essere mantenuti nella loro integrità. Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.

Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.

Di conseguenza, poiché detti complessi sono anche frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle eventuali più recenti.

Per le parti antiche, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.

Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.

Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparati decorativi

Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 27 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".

Art. 60: Sottozone D4 Zona del paesaggio storico culturale

1. I paesaggi storici debbono essere mantenuti al loro aspetto originario. Pertanto sarà impedita ogni attività di trasformazione tendente a cancellare elementi caratteristici del paesaggio, quali terrazzamenti, macere e muri di sottoscarpa degli stessi, macere e siepi di recinzione o confine, siepi e alberature a filari o isolate tipiche della tradizione. Le colture praticate dovranno essere mantenute o sostituite con altre tipiche della tradizione locale.
2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto per le Zone D, sono consentiti:
 - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte

dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale.

- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
- E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 33 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.

3. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.

Potranno inoltre essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini didattici e turistici, produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.

Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché la realizzazione, completamento, rinnovo, potenziamento delle reti di servizi e telecomunicazioni.

Nelle aree di interesse storico-archeologico saranno inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla protezione, recupero funzionale dove possibile, restauro, consolidamento, miglioramento a fini di fruizione turistico-didattica delle strutture esistenti.

Art. 61: Sottozona D5 Zone agricole

1. Sono le aree agricole utilizzate per l'attività agro pastorale, e caratterizzate dalla presenza di insediamenti sparsi, sulle quali sono in atto attività tradizionali consolidate e importanti sia per l'economia della comunità locale, sia per il mantenimento del paesaggio agrario, sia per la promozione delle attività agricole – produttive.

2. In queste aree, oltre alle Norme Generali si applicheranno le seguenti norme:

Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto consentito per le Zone D, sono consentiti:

- gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione
- silos e impianti di serra, previo SIP
- tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale.
- taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.

3. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.

Potranno essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.

Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia.

Saranno inoltre consentiti interventi per finalità di agriturismo, turismo rurale o naturalistico nonché la realizzazione di attrezzature leggere per la fruizione turistico sportiva ed il tempo libero.

Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione.

E' consentita la realizzazione di piccoli invasi per raccolta di acque a fini agricoli, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.

Art. 62: Sottozona "D6" Servizi di interesse collettivo pubblici o privati e attività produttive

1. Sono le aree e i manufatti destinati a funzioni di servizio di interesse collettivo, di iniziativa pubblica o privata, o attività di tipo produttivo, artigianale, commerciale o di produzione. Oltre a quanto previsto dalle Norme generali, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
 - Nuove costruzioni potranno essere realizzate qualora consentite dagli strumenti di tutela paesistica (PTPR) e con i limiti fissati dallo stesso PTPR. Ai fini del calcolo della volumetria consentita potranno essere assommati i volumi afferenti alle aree limitrofe confinanti, anche site al di fuori della Zona D6, sempre secondo quanto consentito dal PTPR e comunque con un volume massimo di Mc 1800, e un numero massimo di 2 piani fuori terra.
 - Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di incremento dei volumi una tantum nei limiti previsti dalle Leggi regionali vigenti.
 - Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto.
 - Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture produttive presenti.
 - Le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - tipologia improntata alla massima semplicità, secondo i caratteri delle architetture montane tradizionali, con murature in pietrame locale a faccia vista o intonacate con intonaco civile e tinte della gamma delle terre, copertura a falde con manto in coppi, aggetti in legno, porte e infissi in legno o in altri materiali purché verniciati nei colori della gamma delle terre scure, con esclusione di alluminio anodizzato color oro.
2. Vengono classificate in Zona D6 e indicate con apposita simbologia nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione" tutte le strutture di servizio e fruizione, quali camping e aree di sosta temporanea, aree attrezzate, Rifugi, Bivacchi, Musei, Centri visite, Centri di educazione ambientale. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all'utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti Norme Tecniche.

Art. 63: Sottozona "D7" Zone dei nuclei turistici residenziali esistenti

1. Sono le aree già interessate da nuclei turistici residenziali di vecchia realizzazione. In queste aree continueranno ad essere applicati gli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e vigenti.

Art. 64: Sottozona "D8" Zone delle attrezzature sport invernali

1. Sono le aree già interessate da impianti e attività di servizio per gli sport invernali di vecchia realizzazione.
In queste aree continueranno ad essere applicati gli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e vigenti.
Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla manutenzione, rinnovo, completamento, sostituzione delle reti di servizi esistenti, nonché tutte le opere necessarie al miglior funzionamento degli impianti per sport invernali esistenti, al rinnovo delle strutture e agli adeguamenti delle stesse ad esigenze di sicurezza o disposizioni legislative. A seguito di un progetto sottoposto a preventivo parere vincolante del Parco, potranno inoltre essere realizzate le volumetrie necessarie ai servizi mancanti, quali ristorazione, bar, sale di ritrovo comuni, ricovero mezzi, rifugi, ricovero escursionisti, deposito sci, attività di soccorso, assistenza, protezione civile, piazzale elisoccorso, impianti illuminazione piste, bacini di accumulo acqua per innevamento.
2. Le nuove costruzioni dovranno avere tipologia improntata alla massima semplicità, secondo i caratteri delle architetture montane tradizionali, con murature in pietrame locale a faccia vista o intonacate con intonaco civile e tinte della gamma delle terre, copertura a falde con manto in coppi, aggetti in legno, porte e infissi in legno o in altri materiali purchè verniciati nei colori della gamma delle terre scure, con esclusione di alluminio anodizzato color oro.
3. Le aree potranno essere sottoposte a un progetto complessivo e studi di dettaglio in funzione di proposte di riqualificazione, ammodernamento, rinnovo adeguamento o sostituzione di impianti di risalita e strutture per servizi turistici, finalizzati anche alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Gli studi potranno anche prevedere la eventuale delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti e modesti ampliamenti delle aree sciabili in aree esterne in continuità o limitrofe alle Zone D8 identificate nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione" e diversamente classificate ad esclusione delle Zone A. Le aree così individuate una volta approvata la variazione, assumeranno la classificazione di Zona D8 Quanto sopra nel rispetto di quanto previsto e consentito dall'art. 12 del PTPR e dall'art. 18ter del PTP e dall'Allegato B, Punto 3, Comma C della D.G.R. 16/12/2011 n.612, e sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica.

TITOLO VI: Fruizione e progetti

Art. 65: Infrastrutture e servizi del Parco

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile pedonale ed equestre, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione del Parco Naturale e al suo uso turistico.
All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.
Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati, come anche per le altre attrezzature previste, Aree Didattiche e Attrezzate, Porte del Parco Naturale, Punti Panoramici e Punti di Interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, con strutture concordate dal Parco Naturale con le competenti strutture dell'Assessorato Ambiente della Regione Lazio.
2. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati.
La viabilità esistente all'interno del perimetro del Parco Naturale potrà essere regolamentata dal Regolamento di Attuazione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e migliore fruizione.
Per i tracciati a traffico regolamentato l'Amministrazione del Parco Naturale potrà decidere l'imposizione di una tariffa di accesso, o limitare il numero di accessi in determinati periodi.

Art. 66: Porte del parco

1. Si tratta di attrezzature modeste, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione, localizzate a ridosso della viabilità principale o nelle Zone D.
Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 8 autovetture o due autobus.
Le aree dovranno essere definite con progetto di dettaglio che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie:
S max: 500 mq.
S min: 100 mq.

Art. 67: Musei - centri visita

1. Queste strutture debbono essere prioritariamente realizzate utilizzando i fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo. Saranno pertanto consentite tutte le opere necessarie all'adeguamento igienico funzionale e di sicurezza e accessibilità necessarie per la nuova destinazione, ivi comprese modifiche alla distribuzione interna e alle aperture.

Art. 68: Aree didattiche e aree attrezzate

1. Queste aree pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione.

Oltre alle aree già esistenti, indicate con apposita simbologia nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione", potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A1, A2, e privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione.

Per queste strutture, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto

Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione, né alla viabilità di collegamento.

Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nel caso di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di 4 posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicap e dotate delle attrezzature necessarie.

Art. 69: Campeggi e aree di sosta temporanea

Previa verifica di compatibilità, i Campeggi esistenti individuati nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione", potranno essere adeguati ai requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e saranno classificati in Zona D6. Oltre a quelli individuati nella Tav. 15 "Carta della Zonizzazione", saranno inoltre consentiti nuovi Campeggi e Aree Sosta Temporanea secondo i requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 nelle aree che saranno individuate dal progetto "4.9 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco", e che dovranno essere reperite all'interno delle Zone D1, D2, D5 e D8, per i Campeggi e delle Zone D1, D2, D5, D8, C1 per le Aree di Sosta Temporanea, previa verifica e autorizzazione del Parco, e saranno classificate in Zona D6.

Nelle aree classificate quali Campeggi potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività. Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, adeguamento a normative, degli impianti e delle infrastrutture presenti.

Nelle aree classificate Aree di Sosta Temporanea potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altro materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa. Le Aree di Sosta Temporanea non potranno ospitare un numero di Camper o mezzi simili maggiore di 5 ed un numero di tende maggiore di 15.

Art. 70: Parcheggi

1. Per queste attrezzature non viene fissata l'estensione né ubicazione. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi realizzati a cura del Parco, e previo S.I.P. e con esclusione delle Zone A e B.

In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Titolo VI, e con esclusione di pavimentazioni bituminose, che potranno essere realizzate solo all'interno delle Zone D1, D2, D6, D7, D8.

Art. 71: Sentieri natura e sentieri escursionistici

1. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti possono essere utilizzati per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati.

Possono essere realizzate tutte le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente.

2. L'utilizzo dei sentieri e delle strade rurali nella stagione invernale quali piste per sci di fondo, senza realizzazione di opere, potrà essere previsto e regolamentato dall'Ente Parco, come anche l'utilizzo di mezzi motorizzati per il loro tracciamento e manutenzione
3. Nessun intervento è possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria, sui tracciati compresi nelle Zone A.

Art. 72: Superamento delle barriere architettoniche

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, come anche nella ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a utilizzi ricettivi, sociali, culturali o dei servizio, debbono essere adottati accorgimenti atti a permettere l'accesso a portatori di handicap motori.

Uguali accorgimenti debbono essere adottati, in tutti i casi nei quali la morfologia dei terreni e la tipologia delle strutture lo rendano possibile, anche per i manufatti finalizzati alla fruizione del Parco.

Art. 73: Progetti

Nel territorio del Parco, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche e dagli strumenti di tutela vigenti, sono consentiti tutti gli interventi e le opere necessari alla realizzazione dei seguenti Progetti, i cui criteri, modalità e contenuti specifici sono raccolti nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

1.0	TUTELA DELLE RISORSE NATURALI
1.5	Interventi per la conservazione e il ripristino degli ambienti ripariali dell'alto corso del fiume Aniene
1.7	Bonifica e opere di riqualificazione ambientale
1.9	Realizzazione di un vivaio floristico
1.10	Ricostituzione della fasce ecotonali a fruttiferi
1.15	Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d'acqua esistenti.
1.17	Completamento degli interventi di risanamento ambientale delle cave abbandonate
1.18	Bonifica del territorio dai rifiuti e risanamento ambientale delle discariche abbandonate
1.21	Redazione di un Piano delle Antenne.
2.0	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
2.1	Integrazione e manutenzione del sistema di segnaletica di avvicinamento al Parco
2.2	Integrazione del sistema di segnaletica e cartellonistica all'interno del Parco
2.3	Progetto "Le Porte del Parco"
2.4	Progetto accessibilità: "Un Parco per tutti"
2.5	Completamento e sistemazione del sistema dei parcheggi e delle aree di sosta nel territorio del Parco
2.6	Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento della rete delle strade rurali
2.7	Manutenzione e adeguamento della rete sentieristica esistente

2.8	Creazione di un circuito escursionistico delle alte vette e dei Rifugi del Parco
2.9	Riqualificazione dei Rifugi montani del Parco
2.10	Creazione di piazzole di bivacco lungo i sentieri escursionistici del Parco
2.11	Creazione di un itinerario dell'acqua nel Parco
2.12	Creazione di un'ippovia del Parco
2.13	Regolamentazione dell'utilizzo della strada di fosso Fioio
2.14	Ripristino pista da fondo Campo Staffi-Campo la Pietra
2.15	Realizzazione di aree attrezzate per le attività sportive all'aria aperta
3.0	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI
3.1	Riqualificazione del paesaggio agrario
3.3	Censimento, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pastorali/agricoli e dei beni storico-culturali
3.4	Creazione di un itinerario dei campi e delle dimore agricole
3.5	Creazione di un itinerario della transumanza
3.6	Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico/monumentale
3.8	Tutela e valorizzazione dei Santuari e luoghi di culto del Parco
3.9	Riqualificazione delle strutture di servizio del Santuario della SS Trinità
3.10	Creazione di un itinerario escursionistico-religioso del Parco
4.0	SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO
4.8	Creazione di un sistema di campeggi e aree di sosta camper del Parco
4.13	Completamento di una falegnameria dimostrativa per lo sviluppo della filiera del legno
5.0	INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALI
5.1	Valorizzazione dei Centri visita
5.2	Completamento del Museo delle Piante Naturali e Officinali dei Monti Simbruini
5.3	Completamento del Museo dell'acqua
5.4	Centro studi per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile
5.5	Creazione di fattorie didattiche

TITOLO VII: Quadro di riferimento giuridico istituzionale

Art. 74: Convenzioni internazionali di riferimento

- Convenzione di Joannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile.
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mare Mediterraneo.
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale.

Art. 75: Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della Rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI).
- "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" a cura della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.
- "Criteri di classificazione degli habitat" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.

Art. 76: Normativa Nazionale

- DM Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del 22 gennaio 2009 "Modifica del Decreto 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS.
- DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSP) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n 33 del 10.02.09
- DPR n° 120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della

direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).

- L. 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 77: Normativa Regionale

- DGR n° 569/2012 del 5 dicembre 2012 denominata "Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE".
- DGR n° 612 del 16 dicembre 2011 denominata "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)".
- DGR n. 64 del 29 gennaio 2010 "Approvazione delle linee guida per la procedura della Valutazione d'Incidenza.
- Determinazione del Direttore 21 gennaio 2009, n. 59 "Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- DGR 26 settembre 2008, n. 699 "Rettifica della delimitazione della Zona di protezione Speciale (ZPS) Monti Simbruini-Ernici, IT6050008, designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifica Deliberazione Giunta Regionale n. 651/05.
- DGR 3 luglio 2007, n. 497 "Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna (Direttiva 92/43/CEE, Legge Regionale 29/97).
- L.R. 2 novembre 2006 n°14 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale"
- D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPZ (punto 1.4)".
- DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l'inserimento nella rete Natura 2000.
- DGR n. 11746/93 "Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali".
- L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio".
- L.R. 1 settembre 1999, n. 20 "Tutela del patrimonio carsico e tutela della speologia".
- L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo".
- L.R. 22 giugno 1999, n. 9 "legge sulla montagna".
- L.R. 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
- L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni.
- D.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000".
- L.R. 5 maggio 1993, n. 27 "Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione Lazio".
- L.R. 29 gennaio 1983 n. 8 "Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini".

Art. 78: Ulteriori disposizioni

Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e compongono il quadro di riferimento all'interno del quale si va ad inserire il Piano del Parco.

- Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza".

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”.
- Decreto del Ministero 25 marzo 2005, “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) , classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.
- Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e della zone a protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”.
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”.
- Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”.
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. “ Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.
- Direttiva CE del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.
- Direttiva CE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”.

Art. 79: Rapporti con il Piano di Bacino

1. L’Ente di Gestione adegua il Piano alle disposizioni contenute nei Piani di Bacino approvati. L’Ente di Gestione avvia d’intesa con la Regione Lazio la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall’art. 164 del D.Lgs. 152/2006.
2. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all’informazione ambientale, l’Ente di Gestione provvede, d’intesa con la Regione Lazio, a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna,

della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Art. 80: Rapporti con la Pianificazione Paesistica

1. In forza di quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 e 7 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico regionale, nonché dal Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, art. 145, il Piano del Parco è sottoposto ai regimi di tutela previsti dallo stesso PTPR.

Art. 81: Regolamento di attuazione e Piano del Parco

1. In aggiunta alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, sul territorio del Parco Naturale si applicano le norme e direttive contenute nel Regolamento di Attuazione del Parco, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997.
2. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997, il Regolamento del Parco naturale disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:
 - a. gli interventi sulle acque;
 - b. la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
 - c. la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d. lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
 - e. il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
 - f. lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
 - g. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
 - h. i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
 - i. lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
 - j. l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei ai diversamente abili.
3. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.
4. Entro dodici mesi dall'adozione del presente Piano, l'Ente gestore provvederà all'adozione del Regolamento.

Art. 82: Programma Pluriennale di promozione Economica e Sociale

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997, l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni del Parco.

Art. 83: Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali

1. I comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Parco Naturale sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico ai contenuti del presente Piano del Parco, che in ogni caso, ai sensi della L.N. 394/1991 e L.R.29/1997, è cogente nei riguardi del territorio del Parco Naturale, anche in mancanza di recepimento da parte dei comuni interessati.
Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano del Parco, i Comuni provvedono ad adottare una speciale variante di adeguamento e recepimento delle norme del Piano del Parco, e a darne idonea pubblicità presso la popolazione locale.
2. Ai fini di una migliore diffusione e conoscenza delle normative del Piano del Parco, deve comunque essere espressamente previsto il recepimento di tutte le norme urbanistiche contenute nel presente Piano e di tutte le specifiche destinazioni d'uso e di utilizzo di zone, localizzazioni di attrezzature, strutture, viabilità, etc. Le planimetrie del Piano del Parco contenenti tali indicazioni debbono essere riportate a far parte dello strumento urbanistico comunale, così come la Normativa Tecnica di attuazione del Piano del Parco deve far parte integrante delle Normative dello strumento urbanistico comunale, con validità limitata alle zone di applicazione del Piano del Parco.
3. Per tutto il resto del territorio comunale si raccomanda un coerente dimensionamento e attuazione delle zone residenziali, l'utilizzo di tipologie edilizie consone ai caratteri dell'architettura locale, la realizzazione e previsione di spazi per strutture e attrezzature di uso pubblico (quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali e culturali, attrezzature sportive e ricreative) ben dimensionati anche in funzione del loro possibile ruolo di integrazione e supporto del Parco Naturale e delle sue attrezzature, e localizzati secondo questo criterio. Gli stessi criteri si raccomandano nella previsione di eventuali zone o strutture turistiche o ricettive, con la preferenza per attrezzature per il turismo sociale e la residenza collettiva.
Particolare cura dovrà essere rivolta al recupero del patrimonio edilizio storico, e a misure atte a promuovere l'utilizzo di questo e di quello di recente edificazione, o anche futura, per scopi ricettivi.

Art. 84: Procedure di approvazione del Piano del Parco

1. Le procedure di approvazione del Piano del Parco ed i termini della sua entrata in vigore vengono indicate dalla Legge Regionale n. 29/1997, art. 26, e successive modificazioni.
Ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n.394/1991, esso ha validità a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di una sua revisione ogni 10 anni. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997, nonché dall'art. 3 della L.R. 10/2003.

Art. 85: Poteri di deroga

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza o per opere di somma urgenza, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente di Gestione del Parco, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.